IALFVG

# DIVENTARE SOCIETA' BENEFIT: cosa è e perchè conviene

Relatore: Francesco Florian

4 aprile 2017, ore 17.00

**FP1640985001**
**#Sharing3FVG**

*Webinar realizzato da IALFVG e parte degli 80 di #Sharing3FVG, progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2014/2020*

Unione europea
Fondo sociale europeo

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

FSE FRIULI VENEZIA GIULIA POR 2014 2020

# LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).

#Sharing3FVG

*Webinar realizzato da IALFVG e parte degli 80 di #Sharing3FVG, progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2014/2020*

Unione europea
Fondo sociale europeo

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

FSE FRIULI VENEZIA GIULIA POR 2014 2020

## Art. 1 comma 376

- Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

## Art. 1 comma 377

> Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

## Art. 1 comma 378

Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per:

a) «beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376;

b) «altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;

## Art. 1 comma 378 (segue)

c) «standard di valutazione esterno»: modalità e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune;

d) «aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.

# Art. 1 comma 379

> La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono 2 depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

## Art. 1 comma 380

> La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

## Art. 1 comma 381

- L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 puo' costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

## Art. 1 comma 382

Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;
c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

## Art. 1 comma 383

- La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

## Art. 1 comma 384

> La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

## Allegato 4 – standard di valutazione esterno

Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve essere:

1. **Esauriente** e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;
2. **Sviluppato da un ente che non è controllato** dalla società benefit o collegato con la stessa;

## Allegato 4 – standard di valutazione esterno (segue)

3. **Credibile** perché sviluppato da un ente che:
   a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
   b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.

## Allegato 4 – standard di valutazione esterno (segue)

4. **Trasparente** perché' le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:
   a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
   b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
   c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;
   d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;
   e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

# Allegato 5 – aree di valutazione

La valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:

1. Governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;

## Allegato 5 – aree di valutazione (segue)

3. Altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

# BENEFIT ITALIANE. QUANDO IL PROFITTO DIALOGA CON L'IMPATTO SOCIALE

http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/benefit-italiane-quando-il-profitto-dialoga-con-l%E2%80%99impatto-sociale

**Pubblicato il:** 14/09/2016

# BENEFIT ITALIANE. QUANDO IL PROFITTO DIALOGA CON L'IMPATTO SOCIALE

- L'art. Art. 1 dal comma 376 al comma 384 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto delle Società Benefit. Al di là di sicure e per certi versi provvidenziali implicazioni ed innovazioni sul piano socioculturale, è bene fin da subito sottolineare come questi istituti siano **società vere e proprie, di persone o di capitali, e non siano assimilabili, sotto il profilo giuridico, alle cooperative, nelle loro diverse declinazioni, né ai consorzi né all'impresa sociale né alle diverse manifestazioni della responsabilità sociale d'impresa**.

# BENEFIT ITALIANE. QUANDO IL PROFITTO DIALOGA CON L'IMPATTO SOCIALE

- Il testo legislativo è chiaro: le «società benefit» sono quelle società che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Non solo. Le predette finalità sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

# BENEFIT ITALIANE. QUANDO IL PROFITTO DIALOGA CON L'IMPATTO SOCIALE

In sintesi i punti salienti possono essere così descritti:

1. La società benefit esercita una attività economica che, così come delineata nel contratto di società (art. 2247 cc: "con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili"), è tesa alla produzione ed alla distribuzione dell'utile ai soci: si tratta quindi di attività economica commerciale. Ciò è confermato dallo stesso tenore della norma che, nel delineare tale tipo di società, testualmente recita"…..oltre allo scopo di dividerne gli utili".
2. Nell'esercizio dell' attività sociale, detti enti perseguono uno o più finalità di beneficio comune (segue l'indicazione dei settori di beneficio comune). Con il che resta dimostrato che la finalità di beneficio comune può essere non essere "unica ma molteplice" e cioè consistente in una o più linee di azione.

# BENEFIT ITALIANE. QUANDO IL PROFITTO DIALOGA CON L'IMPATTO SOCIALE

3. La/le finalità di beneficio comune devono essere specificatamente indicate nell'oggetto sociale che , assieme alla attività tesa a "produrre una divisione dell'utile", concorre a definire l'azione della società. Finalità di beneficio comune, quindi, concreta, imprenditoriale, economicamente organizzata e non frutto un una generica folgorazione sulla via di Damasco da parte dell'imprenditore.
4. Il perseguimento delle finalità benefit deve essere reale, al pari delle finalità altre (e non semplicemente dichiarato) e tale realità è dimostrata da altro requisito che prevede la legge: il perseguimento della finalità benefit, lungi dallo scartare lo scopo di lucro, deve tendere ad un bilanciamento tra lucro soggettivo e vantaggio collettivo.

# BENEFIT ITALIANE. QUANDO IL PROFITTO DIALOGA CON L'IMPATTO SOCIALE

- La legge poi al comma 379 disciplina la procedura da applicarsi a quelle società che, già esistenti un forma di società commerciale pura (ma su questo concetto dovremo nei prossimi mesi interrogarci), vogliano perseguire specifici finalità d'interesse comune: e ciò avviene mediante una modifica statutaria attinente all'attività sociale e coerente con il tipo societario.

# BENEFIT ITALIANE. QUANDO IL PROFITTO DIALOGA CON L'IMPATTO SOCIALE

- Tutto questo potrebbe risultare una dichiarazione d'intenti se non vi fosse il comma 380 a rendere effettivo il "profilo benefit" con una previsione che ribadisce lo scopo di lucro e individua la necessità di uno o più soggetti responsabili cui affidare compiti volti al perseguimento delle finalità benefit. Il tutto sotto la direzione ed amministrazione degli organi della società, con il che la predisposizione di un comparto di controllo ed attuazione della finalità benefit è un obbligo degli amministratori, deputati al perseguimento dell'oggetto sociale che, giova sottolineare, è un unicum , una sintesi tra nonbenefit e benefit.
- Prosegue poi il testo di legge con previsioni attinenti a standard di valutazione, allegati alla stessa legge, il cui commento spetta ad altri ben più preparati di me in quanto attinenti a profili economico/amministrativi/contabili/organizzativi.

# BENEFIT ITALIANE. QUANDO IL PROFITTO DIALOGA CON L'IMPATTO SOCIALE

- Delineato per sommi capi il quadro normativo di riferimento, occorre condurre alcuni riflessioni, talune certe altre di prospettiva.
- Lo statuto di una società benefit è quello di una srl o di una spa o di una snc. Nulla di più, ma anche nulla di meno. Quale potrebbe essere una implicazione economico finanziaria di tale dato oggettivo?
- La Società benefit sta sul mercato e accede a tutte le modalità di finanziamento del capitale con forme di remunerazione per gli investitori uguali a quelle di società che benefit non sono. Un imprenditore sociale/culturale, quindi, anche sotto un profilo strettamente finanziario, potrebbe rivolgersi ad investitori tradizionali i quali avrebbero un rendimento del loro impegno economico non inferiore a quello che conseguirebbero nel caso di una impresa commerciale tout court. Pari dignità, quindi, e tutto dipende dal progetto produttivo.

# BENEFIT ITALIANE. QUANDO IL PROFITTO DIALOGA CON L'IMPATTO SOCIALE

- Poiché, si è già detto, la società benefit è una società a tutti gli effetti, nel caso sia una società di capitali, porrei attenzione a due aspetti: a) la possibilità di prevedere nel caso di srl benefit particolari diritti amministrativi e/o patrimoniali del socio, magari attinenti proprio al perseguimento della finalità benefit; b) nel caso di spa, la possibilità di usufruire della previsione codicistica del finanziamenti dedicati e/o patrimoni destinati, magari per la realizzazione del progetto benefit.
- Una società può anche "diventare benefit": lo consente la stessa legge. Sul punto però occorre tenere a mente che la modificazione dell'oggetto sociale (rectius: attività sociale) fa sorgere, a determinate condizioni disciplinate dal codice civile, il diritto di recesso da parte del socio. Tale dinamica, nel caso in cui una società voglia accedere alla qualificazione benefit, deve essere tenuta ben presente onde evitare, nello slancio decisionale, di provocare una emorragia sociale interna o contenziosi paralizzanti l'attività.

# BENEFIT ITALIANE. QUANDO IL PROFITTO DIALOGA CON L'IMPATTO SOCIALE

- A ben vedere, poi, tale tipo di società ben si adatta a tutte quelle società strumentali di fondazioni ed associazioni.
- In realtà, la nascita di questi enti collegati e controllati da Fondazioni/associazioni difficilmente ha avuto come finalità la distribuzione dell'utile, pur rappresentando in taluni casi anche una linea di finanziamento: a leggere gli statuti di srl strumentali di enti non profit è facile riscontrare una finalità e struttura simile a quella che ora il legislatore ha previsto. Verrebbe da dire che tutta una serie di società strumentali possano avere, d'ora innanzi, una qualificazione più coerente nella forma e struttura di società benefit.

# BENEFIT ITALIANE. QUANDO IL PROFITTO DIALOGA CON L'IMPATTO SOCIALE

- Un aspetto che ci impegnerà prossimamente sarà sicuramente quello attinente all'ente certificatore della società benefit di cui la legge definisce i "principi generali". Ente che ha caratteristiche trasversali a società di revisione, controllo di qualità, derivanti dalla legge 231, e così via e che è ancora diverso dalle Authority centrali e che sicuramente non potrà essere declinato in chiave sanzionatoria. Detto ente, infatti, dovrà avere di riferimento gli standard di cui all'allegato 5 della legge, cui attenersi, con necessario ed inevitabile impianto multidisciplinare, che incroci il più possibile in maniera asettica professionalità ed esperienze, anche e soprattutto in relazione ai settori di attività della società benefit. Ma su questo tema avremo modo di ragionare.

# BENEFIT ITALIANE. QUANDO IL PROFITTO DIALOGA CON L'IMPATTO SOCIALE

- In sintesi, l'assetto della società benefit è quello del tipo sociale prescelto ed il codice civile fornisce diverse opportunità, se ben lette ed incrociate. Sotto il profilo redazionale, sia in sede di costituzione sia in sede di modificazione statutaria, è l'attività sociale che comprende quella benefit a dover essere soppesata, sapendo e comprendendo che si potrà/dovrà ragionare in termini di benefit/non benefit e non di profit/nonprofit.

# OFFICINA DELLE IDEE BENEFICHE

http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/officina-delle-idee-benefiche

**Pubblicato il:** 14/02/2017

# OFFICINA DELLE IDEE BENEFICHE

- Odib-L'Officina delle Idee benefiche, il recente centro studi con sede a Milano, di soggetti operanti nel sociale e nel mondo pubblico, creato per promuovere nuovi schemi socio-produttivi, ha realizzato ad un anno dall'introduzione delle Società Benefit in Italia un breve report per presentare i dati di un fenomeno in crescita, espressione dei chiari mutamentiche stanno permeando il mondo delle realtà produttive, il loro rapporto con le altre forze sociali.
- Al 31 dicembre 2016 risultano iscritte nel registro delle imprese 64 società benefit (44 nel Nord, 11 nel Centro e 9 nel Sud) con unità locali in più Regioni, di cui il 6% con capitale oltre il milione di euro. 13 società fanno capo ad enti non profit o comunque sono da questi partecipati, 11 sono controllate da società commerciali e 29 partecipate da sole persone fisiche. I settori più rappresentati sono l'agroalimentare (13%), la sanità e il self care (10%), Ambiente (6%).

# OFFICINA DELLE IDEE BENEFICHE

- Può essere opportuno delineare ulteriormente la collocazione civilistica e costituzionale della Società Benefit, previste e disciplinate dalla legge di stabilità 2015, onde verificarne anche un eventuale impatto per la gestione dei beni culturali immobili, in primo approccio di proprietà privata (per quelli di proprietà pubblica è necessaria una riflessione più articolata). Iniziamo dalla definizione stessa di società benefit: essa è una società che nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune.

# OFFICINA DELLE IDEE BENEFICHE

Quali sono, quindi, le sue caratteristiche?

- E' una società (e non è una dizione atipica), quindi o è una srl, o è una spa, o è una sapa, o è una società di persone, nelle sue varie declinazioni;
- Ci deve essere un'attività economica;
- Sussiste uno scopo di divisione di utile, ma c'è l'obbligo del perseguimento di una o più finalità di beneficio comune.

# OFFICINA DELLE IDEE BENEFICHE

- Se teniamo bene a mente questi cardini ermeneutici e rileggiamo l'articolo 41 della Costituzione *("L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".)*, con questo tipo di società, ci troviamo innanzi ad un'attuazione di quell'articolo, in quanto espressione concreta del dettato costituzionale secondo il quale "l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale" e, soprattutto, attuazione del principio secondo cui "la legge determina i programmi ei controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali". A leggere l'articolato di legge sulle società benefit ritroviamo esauditi, infatti, tutti i principi del precetto costituzionale.

# OFFICINA DELLE IDEE BENEFICHE

> a visione è veramente di non poco momento. Se, infatti, ci riferiamo alla definizione di contratto di società contenuta nel codice civile (art. 2247: *"Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili*), esso non può che essere applicato, anche per espressa previsione legislativa, alla società benefit; per altro verso, però, come categoria concettuale/interpretativa, ci si dovrebbe riferire ai contratti a causa mista e questo perché, accanto allo scopo soggettivo della divisione dell'utile, nella società benefit si deve innestare lo scopo di beneficio comune, quale specifico codice genetico dell'istituto.

# OFFICINA DELLE IDEE BENEFICHE

- Il tutto rassomiglia alla società consortile, che contempla lo scopo mutualistico consortile, in uno con la possibilità di distribuzione dell'utile.
- Sintetizzando, quindi, quello della società benefit è un contratto a causa mista, diverso evidentemente dal contratto di società, diverso ancora dalle società consortili, e portatore di una tipica funzione economica.
- Ma è proprio così? A ben vedere pare essere il concetto di utile a mutare; in sostanza siamo innanzi ad un contratto di società con cui i soci non solo mirano a dividere gli utili ma anche a *condividerli*.

# OFFICINA DELLE IDEE BENEFICHE

- Pare infatti che, accanto allo scopo di lucro oggettivo e soggettivo con tutte le relative possibili declinazioni, ci troviamo innanzi ad un contratto tipico, che non è a causa mista, ma continua ad essere un tipico contratto di società nel quale l'utile, oltre ad essere diretto sui soci (lucro soggettivo) e sulla società (lucro oggettivo), è pure indiretto ed esterno.
- Questa è **una categoria concettuale nuova** e ciò perché si assiste (rectius: si deve assistere per espressa previsione di legge) ad una sorta di "travaso dell'utile", con il risultato che lo scopo utilitaristico della società benefit non è più solo interno ma deve essere anche esterno.
- Tale ricostruzione tiene anche sotto un altro profilo, quello attinente la responsabilità degli amministratori. L'attività benefit, infatti, deve essere specificatamente indicata nello statuto, nell'attività sociale della società, e non è una generica inclinazione (e sotto questo aspetto la socità benefit è radicalmente diversa dalle b-corp- marchio di qualità- o dalla fenomenologia complessiva della responsabilità sociale d'impresa) .

# OFFICINA DELLE IDEE BENEFICHE

- In tale contesto, la gestione della società ad opera dell' organo amministrativo deve essere improntata al bilanciamento degli interessi e quindi in modo da bilanciare, appunto, l'interesse dei soci, il perseguimento di finalità di beneficio comune, e gli interessi delle categorie di volta in volta considerate, con l'obbligo di individuare i soggetti responsabili per questo ramo di attività. Laddove l'amministratore non si comporti coerentemente, scatta il regime di responsabilità degli amministratori di una spa o di una srl tradizionali in quanto la dinamica descritta è contenuta nello statuto e nelle finalità sociali, rispetto alle quali gli amministratori sono soggetti attuatori.
  Il sistema è obiettivamente coerente e chiuso in sè e mi piace chiamarlo sistema, perché è veramente un sistema di equilibri di responsabilità, di conseguenze, sia sulle compagini sociali esistenti piuttosto che nell'acquisizione di nuovi soci.

# OFFICINA DELLE IDEE BENEFICHE

- Cerchiamo di evidenziare alcuni aspetti tecnici
  Se la società benefit deve essere società di capitali e se la si costituisce ex novo come società benefit, non sorgono particolari problemi: c'è già una condivisione, una coscienza da parte dei soci che si tratta di una società benefit e che le finalità sono geneticamente "due". Il problema si può porre nel caso dell'acquisizione o della dismissione della qualifica, perché in tali casi scatta in automatico il diritto di recesso del socio, in quanto, in entrambi i casi, vi è una mutazione dello scopo sociale che rende incontestabile la possibilità dell'esercizio del diritto di recesso.
- Sotto il profilo aziendale, occorre forse una riflessione da parte della compagine sociale che decide di diventare benefit, perché si potrebbe assistere ad una un'emorragia interna in quanto alcuni soci, interessati alla sola massimizzazione del profitto, potrebbero a buon diritto abbandonare (recesso) la società.

# OFFICINA DELLE IDEE BENEFICHE

- Un altro aspetto riguarda, viceversa, la srl, (ma c'è un pendant anche nelle società per azioni), che può prevedere anche particolari diritti amministrativi e patrimoniali del socio (in statuto posso prevedere che il socio A abbia il potere di nominare l'amministratore delegato indipendentemente da tutto, oppure che il socio B pur avendo il 20% del capitale sociale può ricevere utili per il 30%). Questa plasmabilità della srl può, non tanto mediante il meccanismo dei diritti patrimoniali, quanto piuttosto dei diritti amministrativi, riuscire a blindare, rafforzare il profilo benefit, magari dando il potere a uno dei soci di nominare proprio quel necessario responsabile del settore benefit, quale particolare espressione del diritto amministrativo del socio di srl.
- Si può ottenere lo stesso risultato con la spa? E' più articolato: il codice permette le azioni a voto plurimo e le azioni a voto limitato. Allora perché non pensare di utilizzare questo strumento in funzione proprio di quel bilanciamento di interessi cui sono chiamati gli amministratori?

# OFFICINA DELLE IDEE BENEFICHE

- Vi è un altro istituto che potrebbe nelle spa irrobustire e istituzionalizzare il profilo benefit: le spa possono costituire patrimoni destinati a specifici affari.
- Ora, che lo scopo benefit rientri nel concetto di affare è innegabile nel momento in cui è attività tipica e incardinata nell'oggetto sociale, ed è altrettanto innegabile che si possa/debba tradurre in uno specifico affare.
- La spa, quindi, per aggregare risorse su uno specifico affare benefit potrebbe dar vita ad un patrimonio destinato, senza disaggregare la compagine degli azionisti, e ciò perché coloro i quali partecipano allo specifico affare non entrano nel capitale sociale, ma partecipano a quello specifico affare con quella linea di finanziamento, con quel patrimonio destinato. Questa dinamica può essere un ulteriore strumento volto a controbilanciare la tipicità del perseguimento dell'oggetto sociale, l'attività produttiva, e rafforzare anche tecnicamente il profilo benefit.

# OFFICINA DELLE IDEE BENEFICHE

- Da ultimo due considerazioni.
- **Trasformazione**: è stata introdotta ormai nel 2004 la trasformazione eterogenea, quindi da società di capitali ci si può trasformare in ente non commerciale, come pure il contrario. In questi casi non credo si possano porre dei problemi laddove una Fondazione-Associazione voglia trasformarsi, in ragione dell'attività in concreto esercitata, in società benefit. Anzi, in questo tipo di società è rintracciabile una sponda molto più agevole, molto più coerente, molto più in linea con gli scopi originariamente perseguiti dall'ente non commerciale, che trovano collocazione proprio nell' "alveo benfit" della società (non vanno dispersi insomma).

# OFFICINA DELLE IDEE BENEFICHE

- **Collegamento tra enti non commerciali e le società strumentali**: il binomio associazione-fondazione e società strumentale è ormai sempre più rintracciabile quale sistema operativo. E' però intuitivo come la società benefit sia per sua natura assai più contigua, in contesto commerciale, al socio ente non commerciale. Immaginandosi, infatti, una associazione/fondazione che sia socio di maggioranza ( o di minoranza a poco rileva, in quanto si possono prevedere i particolari diritti amministrativi, se srl, ovvero le citate categorie di azioni, se spa) di una società che, oltre allo scopo di distribuire utili, preveda una attività benefit identica allo scopo di pubblica utilità del suo socio, si potrebbero evitare "acrobazie" per delineare un oggetto sociale strumentale che sia nel contempo compatibile con socio ente non commerciale. Con la società benefit il problema non sussiste a tutto vantaggio di una chiarezza di sistema.

# OFFICINA DELLE IDEE BENEFICHE

- Se quanto descritto si applica al recupero funzionale, valorizzazione, promozione e pubblica fruizione di beni culturali immobili (sia in via principale, sia in via strumentale rispetto all'ente proprietario) la conclusione non può che essere positiva. Un bene culturale immobile sintetizza, in un unicum indissolubile, due profili: è un bene immobile ed è culturale, testimonianza di civiltà; la Società Benefit sintetizza, in un unicum indissolubile, due profili: è una società commerciale pura (gestione bene immobile, muri, recupero funzionale) che persegue obbiettivi di beneficio comune (valorizzazione, promozione, pubblica fruizione).

# OFFICINA DELLE IDEE BENEFICHE

- Sul primo fronte, La società benefit può attirare investitori puri, con remunerazione dell'investimento pari a quella che può offrire un progetto di lottizzazione (mi si perdoni la brutalità); ma questa dinamica commerciale deve però essere bilanciata, se non convertita, a finalità di beneficio comune (valorizzazione, promozione e fruizione) per espressa previsione dello statuto, la cui frustrazione prevede serie conseguenze in capo agli amministratori. Non a caso l'intervento nel settore bei beni e delle attività culturali è stato previsto dal legislatore quale attività benefit. Poco credo sia da aggiungere.